

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Parte:

**II – SEGNALAZIONI PRUDENZIALI EX T.U.B. ARTICOLI 51 E 108 E
T.U.F. ARTICOLO 8**

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione:

**1 – INTERMEDIARI FINANZIARI ESCLUSI DALL’AMBITO DI
APPLICAZIONE DEL PACCHETTO “CRR/CRDIV”**

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sottosezione:

1 – ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.1. AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Sezione si applica agli intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B. disciplinati dalla Circolare n. XXX (“Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”). La disciplina segnaletica viene rispettata su base individuale o consolidata in conformità con quanto disposto nel Titolo IV, Capitolo 2 delle “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” (ambito di applicazione).

1.2. SEGNALAZIONI ALLA BANCA D’ITALIA

Gli intermediari finanziari trasmettono i dati in base agli schemi e alle indicazioni riportati nella Parte I e con le modalità definite nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (“Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazioni e istruzioni per l’molto dei flussi informativi”) emanata dal Servizio Rilevazioni Statistiche.

Per quanto riguarda i termini di invio, gli intermediari finanziari devono fare riferimento alle disposizioni contenute negli articoli 3 e 18 dell’*Implementing Technical Standard (ITS)* sul *supervisory reporting* adottato dalla Commissione Europea (¹).

1. Intermediari finanziari ex art. 106 T.U.B.

In via generale, agli intermediari finanziari vengono applicate le regole segnaletiche previste nella parte I della presente Circolare. In linea con l’approccio adottato per la normativa prudenziale (cfr. “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”), per tenere conto della peculiarità degli intermediari finanziari, sono previsti, in taluni ambiti, trattamenti specifici nonché la mancata applicazione, al momento, di alcuni istituti previsti dalla regolamentazione europea.

In particolare, le regole specifiche attengono alle seguenti materie:

Requisito patrimoniale complessivo e fattori di ponderazione: per gli intermediari che non effettuano raccolta di risparmio presso il pubblico è previsto che:

- rispettino un coefficiente di capitale totale del 6% delle esposizioni ponderate per il rischio (per tali intermediari il riferimento al fattore di ponderazione del rischio del 1250% - previsto per quelli tenuti al mantenimento di tale requisito all’8% - è da intendersi riferito al 1666,67%);
- non applichino le disposizioni relative agli “elementi e strumenti aggiuntivi di classe 1”.

Disposizioni transitorie: il regime transitorio in materia di fondi propri è relativo agli anni 2015-2018.

Metodo standardizzato - Crediti commerciali acquistati (factoring): nel caso di operazioni “pro solvendo” oppure di operazioni “pro soluto” che non abbiano superato il test per la “derecognition” previsto dallo IAS 39, le relative esposizioni vanno imputate in capo al cedente e trattate relativamente al rischio di credito secondo le regole applicabili al portafoglio di pertinenza di quest’ultimo; le esposizioni possono essere alternativamente intestate al debitore ceduto qualora siano soddisfatti i requisiti operativi previsti nelle disposizioni di vigilanza, volti ad assicurare che il recupero delle esposizioni creditizie dipenda dai pagamenti effettuati dai debitori ceduti piuttosto che dalla solvibilità dei cedenti

¹ http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2014_191_R_0001&from=IT.

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

(cfr. “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”, Titolo IV, Capitolo 5, Sezione II).

Concentrazione dei rischi: gli intermediari finanziari rispettano i medesimi limiti prudenziali previsti per le banche. In via transitoria (fino al 31.12.2017) è, tuttavia, consentito agli intermediari finanziari di superare il limite di esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi, pari al 25% del capitale ammissibile. All’esposizione eccedente tale limite è prevista l’applicazione di uno specifico requisito patrimoniale (cfr. Parte I, Sezione 5 e Sezione 6 circ. 286); in ogni caso, l’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi non può superare il 40% del capitale ammissibile.

Convenzionalmente, l’esposizione ponderata derivante dall’applicazione del regime di deroga deve essere segnalata nella voce 10 “Esposizioni ponderate per il rischio specifiche” della posizione patrimoniale.

Gli intermediari finanziari non sono tenuti, al momento, al rispetto degli istituti previsti dal CRR in materia di:

- a) liquidità e leva finanziaria;
- b) riserva di conservazione del capitale e riserva di capitale anticiclica.

Pertanto, gli intermediari finanziari iscritti all’albo di cui all’art. 106 T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) di cui alla Parte I della presente Circolare ad eccezione di:

Voci segnaletiche sulle riserve di capitale

Sezione 1 – Fondi propri su base individuale, Sottosezione 1 - Schema della segnalazione relativa ai fondi propri su base individuale

ALTRE INFORMAZIONI

Altri requisiti

Requisito combinato di riserva di capitale

- | | |
|-----|--|
| 145 | Riserva di conservazione di capitale |
| 146 | riserva di conservazione di capitale connessa al rischio macroprudenziale o sistemico identificata a livello di singolo Paese membro |
| 147 | riserva di capitale anticiclica specifica dell’Ente |
| 148 | riserva di capitale a fronte del rischio sistemico |
| 149 | riserva per enti di importanza sistemica |
| 150 | riserva per gli O-SII |

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione 2 – Fondi propri su base consolidata, Sottosezione 1- Schema della segnalazione relativa ai fondi propri su base consolidata

ALTRE INFORMAZIONI

Altri requisiti

Requisito combinato di riserva di capitale

153 Riserva di conservazione di capitale

154 riserva di conservazione di capitale connessa al rischio macroprudenziale o sistemico identificata a livello di singolo Paese membro

155 riserva di capitale anticiclica specifica dell’Ente

156 riserva di capitale a fronte del rischio sistemico

157 riserva per enti di importanza sistemica

158 riserva per i G-SII

159 riserva per gli O-SII

Limitatamente agli intermediari finanziari che non raccolgono risparmio presso il pubblico:

Voci segnaletiche sugli strumenti di AT1

Sezione 1 – Fondi propri su base individuale, Sottosezione 1- Schema della segnalazione relativa ai fondi propri su base individuale

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional tier 1 – AT1)

Strumenti di AT1:

45 Capitale versato

46 Sovrapprezzi di emissione

47 (-) strumenti di AT1 propri:

48 (-) strumenti di AT1 detenuti direttamente

49 (-) strumenti di AT1 detenuti indirettamente

50 (-) strumenti di AT1 detenuti sinteticamente

51 (-) strumenti di AT1 sui quali l’ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto

52 Strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall'ambito di applicazione del pacchetto "CRR/CRDIV"

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Detrazioni:

53 (-) Partecipazioni incrociate in strumenti di AT1

ALTRE INFORMAZIONI

Informazioni su strumenti di capitale con caratteristiche reversibili

82 Strumenti di capitale la cui inclusione nell'AT1 dipende da caratteristiche reversibili

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'importo della voce "1 Strumenti oggetto di grandfathering, tipo importo 291", andrà segnalato in incremento nella parte ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI, Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2). Strumenti di T2, voce "70 Strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)".

Sezione 2 – Fondi propri su base consolidata, Sottosezione 1- Schema della segnalazione relativa ai fondi propri su base consolidata

ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI

Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional tier 1 – AT1)

Strumenti di AT1:

47 Capitale versato

48 Sovrapprezzi di emissione

49 (-) strumenti di AT1 propri:

50 (-) strumenti di AT1 detenuti direttamente

51 (-) strumenti di AT1 detenuti indirettamente

52 (-) strumenti di AT1 detenuti sinteticamente

53 (-) strumenti di AT1 sui quali l'ente ha obbligo reale o eventuale di acquisto

54 Strumenti di AT1 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)

55 Strumenti emessi da filiazioni inclusi nell'AT1

55.5 Strumenti emessi da filiazioni inclusi nell'AT1 per effetto di disposizioni transitorie

Detrazioni:

56 (-) Partecipazioni incrociate in strumenti di AT1

ALTRE INFORMAZIONI

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Informazioni su strumenti di capitale con caratteristiche reversibili

87 Strumenti di capitale la cui inclusione nell’AT1 dipende da caratteristiche reversibili

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ELEMENTI OGGETTO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE	Tipo importo	Nota per tipo importo 300 (2)
2.3 Riconoscimento transitorio nei fondi propri consolidati del capitale aggiuntivo di classe 1 qualificato	291/294/300	A

L’importo della voce “1 Strumenti oggetto di grandfathering, tipo importo 291”, andrà segnalato in incremento nella parte ELEMENTI COSTITUTIVI DEI FONDI PROPRI, Capitale di classe 2 (Tier 2 – T2). Strumenti di T2, voce “73 Strumenti di T2 oggetto di disposizioni transitorie (grandfathering)”.

Sezione 3: Rischio di credito e di controparte su base individuale:

- “ripartizione geografica” delle attività di rischio – metodologia standardizzata e metodologia basata sui rating interni – e dei requisiti patrimoniali totali;
- “perdite su crediti ipotecari”

Sezione 4: Rischio di credito e di controparte su base consolidata:

- “ripartizione geografica” delle attività di rischio – metodologia standardizzata e metodologia basata sui rating interni – e dei requisiti patrimoniali totali;
- “perdite su crediti ipotecari”

Sezione 9: Requisito patrimoniale individuale per il rischio operativo - ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita

Sezione 10: Requisito patrimoniale consolidato per il rischio operativo - ripartizione delle perdite operative per linee di business e per eventi di perdita

Sezione 11: Posizione patrimoniale individuale, Sottosezione 1 – schema di segnalazione della posizione patrimoniale individuale

POSIZIONE PATRIMONIALE INDIVIDUALE

Posizione patrimoniale complessiva

La voce “18 Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 6%” è sostituita dalla seguente: “18 Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 4,5%”

La voce “21 Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 8%” è sostituita dalla seguente: “21 Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 6%”

(²) Per generare il tipo importo 300 utilizzare la percentuale applicabile, per ciascun anno del periodo transitorio, riportata nella tabella in calce corrispondente alla lettera indicata nella presente colonna.

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione 12: Posizione patrimoniale consolidata, Sottosezione 1 – Schema di segnalazione della posizione patrimoniale consolidata

POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA

Posizione patrimoniale complessiva

La voce “20 Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 6%” è sostituita dalla seguente: “20 Eccedenza/deficienza di T1 rispetto soglia del 4,5%”

La voce “23 Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 8%” è sostituita dalla seguente: “23 Eccedenza/deficienza di Fondi propri rispetto soglia del 6%”.

Le seguenti voci non si applicano:

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

POSIZIONE PATRIMONIALE CONSOLIDATA: DATI NOMINATIVI	Codice censito	Tipologia controparte	Metodologia di consolidamento	Appartenenza patrimoniale	Tipo Importo
3. Fondi Propri:		-	-	-	-
Base individuale:	X	-	-	112-114	269
3.2 AT 1	X	-	-	112-113	269
Contributo ai Fondi Propri consolidati di pertinenza terzi:	X	-	-	115	269
3.6 AT 1	X	-	-	115	269
Fondi Propri inclusi nei Fondi Propri consolidati	X	-	-	-	269
3.11 AT 1 incluso nell’AT 1 consolidato	X	-	-	-	269
Riserve di Capitale di pertinenza della filiazione		-	-	-	-
3. Requisito combinato di riserva di capitale	X	-	-	-	230
4. Riserva di conservazione del capitale	X	-	-	-	230
5. Riserva di capitale specifica dell’ente	X	-	-	-	230
6. Riserva di conservazione del capitale connessa al rischi sistemico o macro-prudenziale identificata a livello di Paese Membro	X	-	-	-	230
7. Riserva di capitale a fronte del rischio sistemico	X	-	-	-	230
8. riserva per enti di importanza sistemica	X	-	-	-	230

PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PRUDENZIALI

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

9. Riserva per i G-SII	X	-	-	-	230
10. Riserva per gli O-SII	X	-	-	-	230

VOCI SEGNALETICHE SULLE SIM

Sezione 1 – Fondi propri su base individuale, Sottosezione 1- Schema della segnalazione relativa ai fondi propri su base individuale

SIM

157 Capitale iniziale

158 Fondi Propri basati sulle spese fisse generali

Sezione 2 – Fondi propri su base consolidata, Sottosezione 1- Schema della segnalazione relativa ai fondi propri su base consolidata

SIM

166 Capitale iniziale

167 Fondi Propri basati sulle spese fisse generali

Sezione 13: liquidità su base individuale

Sezione 14: liquidità su base consolidata

Sezione 15: leva finanziaria su base individuale

Sezione 16: leva finanziaria su base consolidata

2. Confidi iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B.

I Confidi iscritti all’albo ex art. 106 T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) di cui alla Parte I della presente Circolare secondo quanto definito per gli intermediari finanziari nel precedente punto 1.

3. Agenzie di prestito su pegno ex art. 112, ultimo comma T.U.B.

Le Agenzie di prestito su pegno iscritte all’albo degli intermediari finanziari ai sensi dell’art. 112, ultimo comma T.U.B. inviano le segnalazioni prudenziali (COREP) di cui alla Parte I della presente Circolare unicamente con riferimento alla disciplina su base individuale e secondo quanto definito per gli intermediari finanziari nel precedente punto 1.

Sono previste ulteriori esenzioni segnaletiche con riferimento a:

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

Sezione 3: rischio di credito e di controparte su base individuale– metodologia basata sui rating interni, cartolarizzazioni e aggiustamento della valutazione del credito (CVA)

Sezione 7: requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato.

Le responsabilità per la correttezza delle segnalazioni alla Banca d’Italia nonché per l’adeguatezza delle procedure di produzione e di controllo di tali segnalazioni fanno capo agli organi aziendali ciascuno per quanto di propria competenza.

Al fine di assicurare la necessaria coerenza dei dati segnalati con le risultanze della contabilità aziendale, particolare cura va posta nella predisposizione e nell’utilizzo di appositi strumenti di controllo interno, che prevedano anche forme di visualizzazione delle informazioni per i responsabili aziendali.

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.4. VALUTA DI SEGNALAZIONE

Gli importi relativi alle voci delle segnalazioni vanno indicati in unità di euro.

Parte II

Sezione: 3 – Intermediari finanziari esclusi dall’ambito di applicazione del pacchetto “CRR/CRDIV”

Sottosezione: 1 – Istruzioni di carattere generale

1.5. ARROTONDAMENTI

I dati in euro vanno arrotondati trascurando i decimali pari o inferiori a 50 centesimi ed elevando all’unità superiore i decimali maggiori di 50 centesimi.